

ORIGINALE

Verbale di deliberazione n. 35 del CONSIGLIO COMUNALE

Seduta pubblica ordinaria di 1[^] convocazione

29 aprile 2022

OGGETTO Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025

L'anno duemilaventidue, addì ventinove del mese di aprile alle ore 18:40 in Arona nella sede del Palazzo Civico in modalità mista, convocato per motivata urgenza, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
MONTI Federico - Sindaco	Х				
GUSMEROLI Alberto	Х		ZONCA Nicola	Х	
MAZZA Monia Anna	X		CASAZZA Davide		Χ
GRASSANI Marina	X		MAZZARI Denise	Х	
FURFARO Antonio	Χ		TORELLI Carla	Χ	
D'ALESSANDRO Monica	X		BUTTA' Roberto	Χ	
CAIRO Ferruccio	X		CAVANNA Camillo	Х	
TEMPORELLI Valentina		Χ	ED DOUMI Nezha	Х	
BONETTI Paola		Χ	D'IPPOLITO Pietro	X	

Consiglieri assegnati al Comune: n. 16.

E' presente in Aula l'Assessore esterno, Dott.ssa Chiara Maria Autunno.

Partecipa il Segretario Generale Dr. Agostino CARMENI, nonché, tramite videoconferenza, il Cons. Camillo CAVANNA e l'Ass. esterno Tullio MASTRANGELO.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Dr. Ferruccio Cairo, che, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025

Il Presidente propone la relazione al presente provvedimento unitamente a quella del punto 4 dell'odierno ordine del giorno, più in particolare relativa a "APPROVAZIONE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022" (Del.C.C. n. 36 del 29/04/2022), depositata in atti e comunque contenuta nella sua definitiva formulazione nel resoconto di seduta (ai sensi dell'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale).

Il Consiglio Comunale è favorevole alla proposta.

Relaziona sui punti l'Assessore Alberto Gusmeroli, esponendo e illustrando i contenuti della proposta di deliberazione del tenore seguente:

.....

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta unica comunale (IUC);

Premesso che l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), a eccezione della TARI;

Premesso che la TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e che, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, «deve, in ogni caso, assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Premesso che la disciplina normativa di riferimento per la determinazione delle tariffe TARI è contenuta nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, «Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani», ed è stata poi integrata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Premesso che, che norma dell'art. 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da ARERA, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

Premesso che, norma dell'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Consiglio comunale «deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio

di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]»;

Considerato che l'approvazione formale del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe TARI;

Considerato che, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF, nonché delle previsioni di cui all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il PEF deve essere validato dall'Ente territorialmente competente (ETC) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, spettando ad ARERA il compito di approvarlo dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che l'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale del Piemonte 10 gennaio 2018, n. 1, così come novellato dall'art. 6, comma 7, della legge regionale del Piemonte 16 febbraio 2021, n. 4, stabilisce che «la funzione di Ente territorialmente competente, come previsto da ARERA, è svolta dalla conferenza d'ambito regionale», ad oggi non ancora operativa, sicché trova applicazione l'art. 1 della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/r/rif.. a mente del quale l'Ente territorialmente competente è «l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

Considerato che ARERA, in relazione al secondo periodo regolatorio 2022-2025, ha adottato i seguenti atti fondamentali: a) deliberazione 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif contenente «Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025» che ha definito i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025; b) deliberazione 31 ottobre 2019, n. 459/2021/R/rif concernente «Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)»; c) determina 4 novembre 2021, n. 2/2021 – DRIF avente ad oggetto «Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025»; d) consultazione 12 ottobre 2021, n. 422/2021/R/rif con riguardo alla «Regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Orientamenti finali»;

Dato atto che l'elaborazione del PEF è adempimento che coinvolge, in primo luogo, il soggetto gestore del servizio, in conformità alla normativa vigente di settore e alle direttive impartite da ARERA;

Dato atto che il Comune di Arona ha acquisito dal soggetto gestore il PEF in data 14/04/2022 al n. 15984 del protocollo comunale;

Dato atto che il Comune di Arona ha attivato un servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade articolato secondo la seguente modalità: a) raccolta porta a porta rifiuto indistinto e differenziata utilizzando il cosiddetto «sacco conforme» (frazione organica, carta e cartone, vetro e lattine, plastica, etc. etc.) sia presso le utenze residenziali che presso le utenze commerciali (bar, ristoranti, negozi, etc. etc.); b) trasporto e smaltimento (in modalità differenziata) dei rifiuti presso le discariche autorizzate; c) spazzamento di strade ed aree pubbliche, svuotamento periodico dei cestini stradali, con trasporto e smaltimento rifiuti presso discariche autorizzate;

Valutato il PEF 2022-2025, redatto secondo le nuove disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif):

Ritenuto possibile adottare il PEF pluriennale 2022-2025 e determinare e approvare, in via definitiva, le tariffe TARI per l'anno 2022;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 12 febbraio 2022, con la quale l'amministrazione, preso atto che il PEF 2022 non era stato ancora predisposto dal soggetto gestore, ha adottato le tariffe TARI 2021 come provvisoriamente applicabili per l'anno 2022, stabilendo tuttavia che l'ente procedesse, entro il 31 marzo 2022 o, ulteriore, diverso termine di legge, all'approvazione, in via definitiva, delle tariffe TARI 2022, previa acquisizione da parte del soggetto gestore del PEF conforme alle nuove disposizioni Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif.);

Vista l'allegata relazione di accompagnamento acquisita al protocollo in data 26/04/2022 n. 17184, sottoscritta in pari data dall'Ente territoriale competente;

Dato atto che l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 ha differito al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, ordinariamente fissato al 31 dicembre 2021 dall'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'art.3, comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto «il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali»;

Dato atto che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilisce che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Dato atto che già l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001, aveva stabilito che «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»;

Rilevato tuttavia che l'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto che «a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno».

Ritenuto prudenziale, in presenza di un mancato coordinamento tra i termini indicati dall'art. 3, comma 5-quinquies e comma 5-sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, rispettare, per l'anno 2022, il termine del 30 aprile per l'approvazione del PEF e delle tariffe TARI;

Ritenuto che l'approvazione del PEF rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore 1° "Gestione e sviluppo risorse" responsabile del servizio tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Segretario Generale – Dirigente del Settore 1° "Gestione e sviluppo risorse", ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole, dell'Organo di revisione economico-finanziario con motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità (agli atti prot. n. 17679 in data 28/04/2022):

DELIBERA

- **1.** di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti (PEF), conforme alle nuove disposizioni Metodo Tariffario Rifiuti per il 2° periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2 Rifiuti approvato con delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/rif), che si allega *sub* A) alla presente deliberazione e che, unitamente alla relazione accompagnatoria, che si allega *sub* B), forma parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- **2.** di prendere atto che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per l'anno 2022, è pari ad euro **2.399.822,00** e che il tasso di copertura del costo del servizio, come determinato dal PEF sarà pari al 100%;
- **3.** di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma *online* per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia del PEF relativo all'anno 2022, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99;
- **4.** di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Attesa l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto atto propedeutico alla predisposizione dell'emissione degli avvisi pagamento anno 2022.

Il Responsabile del procedimento: Maurizio Luongo Il Responsabile dell'istruttoria: Maurizio Luongo Elaborazione dati: Maurizio Luongo FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:

Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Economico Finanziario PEF 2022-2025

Numero proposta: 33/2022

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Firmato digitalmente da Agostino CARMENI in data 26/04/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del T.U. n. 267/2000

Favorevole

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Firmato digitalmente da Agostino CARMENI in data 29/04/2022

........

Gli interventi/discussione dell'Assessore Gusmeroli, del Sindaco e del Cons. Buttà relativi al presente atto sono ricavabili dal resoconto di seduta (di cui all'art. 28 del vigente Regolamento Interno del Consiglio Comunale) e riguardano anche il punto all'o.d.g. n. 4, trattato congiuntamente, come stabilito all'inizio della discussione.

A conclusione, la proposta viene APPROVATA con votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato e proclamato dal Presidente:

Voti favorevoli 10 Voti contrari /

Astenuti 4 (Buttà, Cavanna, Ed Doumi, Torelli)

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata, inoltre, la necessità e l'urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, visto il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai Consiglieri Comunali presenti:

Voti favorevoli 10 Voti contrari /

Astenuti 4 (Buttà, Cavanna, Ed Doumi, Torelli)

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Dr. Ferruccio CAIRO firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE Dr. Agostino CARMENI firmato digitalmente
